(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE

del 27 aprile 1998

definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea nei confronti della Sierra Leone

(98/300/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA;

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che il 16 marzo 1998 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1156 (1998), nella quale ha deciso di revocare, con effetto immediato, il divieto di vendere o fornire petrolio e prodotti petroliferi alla Sierra Leone,

HA DEFINITO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'interruzione delle relazioni economiche con la Sierra Leone termina a norma del paragrafo 2 della risoluzione delle Nazioni Unite 1156 (1998).

Articolo 2

La presente posizione comune prende effetto il 16 marzo 1998.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1998.

Per il Consiglio
Il Presidente
R. COOK